

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 16/03/2026

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 19/06/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/12/2019, il ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 3.817,00, "a titolo di rimborso spese fisse, commissioni, imposte e tasse", oltre agli interessi legali dal dovuto al soddisfo e alle spese di assistenza difensiva.

B. Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo: di aver già rimborsato, in conformità con le previsioni contrattuali, le commissioni di gestione per un totale di € 1.908,67; la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla richiesta di restituzione delle "spese di intermediazione", in quanto l'accipiens effettivo delle somme versate dal cliente è il soggetto indicato nel frontespizio contrattuale; di aver già offerto nel riscontro al reclamo la restituzione dell'importo di € 350,37 a titolo di commissioni di attivazione non maturate, ricevendo un rifiuto dal ricorrente. Pertanto, l'intermediario chiede in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di essere ritenuto carente di legittimazione passiva quantomeno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.). Sul punto, si rileva che, sebbene il ricorrente chieda il rimborso di € 3.817,00 "a titolo di rimborso spese fisse, commissioni, imposte e tasse", nella parte argomentativa del ricorso e nel reclamo fa

presente di aver già ottenuto in conteggio estintivo un rimborso di € 1.908,67 e quantifica pertanto la propria richiesta nella differenza (€ 1.908,33).

2. Preliminarmente, il Collegio è chiamato a esaminare l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario in relazione alla richiesta di rimborso di somme che lo stesso intermediario, dopo la conclusione del contratto, ha versato a soggetti terzi (in particolare, al mediatore creditizio per l'attività di intermediazione). Sul punto, si deve osservare che, nella specie, il consumatore sta chiedendo la restituzione di somme indebitamente versate in sede di estinzione anticipata, assumendo che, in quel momento, avrebbe pagato più del dovuto in quanto nel conteggio estintivo si sarebbero dovuti conteggiare, ex art. 125-sexies t.u.b., dei rimborsi che invece non sono stati considerati. Orbene, ciò che si deve osservare, prima ancora di entrare nel merito, è che, se l'assunto del consumatore si rivelasse fondato, si sarebbe di fronte a un pagamento almeno in parte non dovuto, con conseguente nascita di un obbligo restitutorio gravante su chi ha incassato le somme e a favore di colui che le ha pagate (nello stesso senso, sia pure in relazione alla diversa fattispecie della cessione del rapporto di finanziamento, cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 6816/18). Il fatto che l'intermediario possa avere in precedenza girato a terzi parte delle somme ricomprese nel costo totale del credito resta quindi in questa sede irrilevante e non consente di escludere la sua legittimazione passiva. In questo senso si è del resto già espresso questo Collegio, rilevando che "l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'intermediario perché la domanda di ripetizione delle somme avrebbe dovuto essere formulata dal cliente unicamente nei confronti dell'accipiens, compagnia assicurativa e società di intermediazione, è infondata, trattandosi di costi del credito riportati nel contratto di finanziamento e soggetti, come tali, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del t.u.b." (Collegio di Bari, decisione n. 6856/2023; decisione n. 23783/18).

Pertanto, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento.

3. Nel merito, il Collegio rileva che il contratto è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'art. 125-sexies t.u.b.

4. Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio innanzi tutto richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

- (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero totale delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Inoltre, il Collegio ricorda che – dopo l'intervento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la c.d. sentenza "Lexitor" (CGUE, 11.9.2019) - il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente principio di diritto: "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies t.u.b. deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Orbene, tale orientamento era stato in parte rimodulato dopo la modifica dell'art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/2021). Sennonché, sul tema è intervenuta la Corte costituzionale che, con la decisione n. 263/2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-

legge 25 maggio 2021, n. 73, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Pertanto, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale, i Collegi territoriali hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, sopra richiamata. Hanno inoltre condiviso la non retrocedibilità degli oneri erariali.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito in l. 9 ottobre 2023, n. 136.

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano:

- criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi recurring;
- metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi up front;
- non rimborsabilità degli oneri erariali.

5. L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che la domanda restitutoria formulata dal ricorrente sia meritevole di parziale accoglimento.

6. In particolare, il Collegio, conformemente ai propri precedenti (Collegio di Bari, decisione n. 1201/2026; decisione n. 804/2024), accerta la natura recurring degli oneri rete distributiva e delle commissioni di gestione; di contro, hanno natura up front le commissioni di attivazione.

Pertanto, in base ai criteri sopra illustrati, il ricorrente ha diritto al rimborso di € 920,00, come emerge dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già operate, delle quali risulta evidenza in atti:

durata del finanziamento ▶ 120			
rate scadute ▶ 51			
rate residue 69			
TAN ▶ 5.20%			
		% restituzioni	
		- in proporzione lineare 57.50%	
		- in proporzione alla quota interessi 35.63%	

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	commissioni di attivazione (up front)	€ 983.42	€ 565.47	€ 350.37		€ 350.37
	oneri rete distributiva (recurring)	€ 990.00	€ 569.25	€ 352.71		€ 569.25
	commissioni di gestione (recurring)	€ 3,319.42	€ 1,908.67	€ 1,182.62	€ 1,908.67	€ 0.00
						€ 0.00
	...					€ 0
						€ 0
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 920
interessi legali	1

7. In ordine alla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio richiama il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 5909/2020, in virtù del quale la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento, va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Inoltre, l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, t.u.b. deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore

dell'intermediario/mutuantе per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito (cfr. decisione n. 11679/21del Collegio di Coordinamento).

Orbene nel caso di specie, si osserva che il c.d. "importo rimborsato in anticipo" è superiore alla soglia di € 10.000,00, nonché che l'intermediario ha calcolato l'indennizzo in misura di poco inferiore all'1% del debito residuo, al netto della quota insoluta.

Per di più, il ricorrente si è limitato a chiedere il rimborso della commissione di estinzione anticipata, senza però contestare una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo e senza dimostrare che l'importo corrisposto fosse privo di giustificazione. Pertanto, l'indennizzo per anticipata estinzione può considerarsi legittimamente quantificato e richiesto, con la conseguenza che la domanda del ricorrente sul punto non risulta meritevole di accoglimento.

8. Allo stesso modo, non è meritevole di accoglimento la richiesta di rimborso delle spese per l'assistenza legale, stante il carattere seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 920,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE